REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, supporti alla contrattazione e trasparenza
Settore assenze, orario di lavoro e diritti sindacali

Titolo III.1.3

> Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio ENPI

> Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

> Alle Unità di progetto:

- *"Eradicazione della peste suina africana"*
- *"Ufficio dell'autorità di audit dei programmi operativi FESR e FSE"*
- *"Ufficio di coordinamento regionale per l'attuazione del piano Sulcis"*
- *"Iscol@"*
- *"Trasparenza e prevenzione della corruzione"*
- *"Ufficio di coordinamento regionale per l'accoglienza migranti"*
 (unitaaccoglienzamigranti@pec.regione.sardegna.it)
- *"Interventi per l'efficientamento energetico"*
- *"Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione"*

> ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL - FP
fpcgilsardegna@pec.fpcgilsardegna.it

CISL - FPS
sindacato.cisl@pec.regione.sardegna.it

UIL - FPL
sindacato.uil@pec.regione.sardegna.it

DIRER – SDIRS
sdirs@legalmail.it

FE.D.R.O.
sindacato.fedro@pec.regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, supporti alla contrattazione e trasparenza
Settore assenze, orario di lavoro e diritti sindacali

S.A.DI.R.S
sindacato.sadirs@pec.regione.sardegna.it

S.A.F.
sindacato.saf@pec.regione.sardegna.it

FENDRES - SAFOR – CONFSAL
fendres-safor@pec.it

SIAD – Sindacato Autonomo Dipendenti
sindacato.siad@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: **Assenza per l'espletamento di visite terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.** ***Permessi per gravi motivi personali (art. 40, comma 1, lett. d) del C.C.R.L.), permessi per esigenze personali inderogabili (art. 42 del C.C.R.L.) e assenze per malattia (art. 48 del C.C.R.L.).***

Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito al trattamento giuridico delle **assenze dovute all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici**.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, con la presente nota si intende chiarire quando le assenze in argomento possono essere imputate ai **permessi retribuiti** previsti dall'art. 42 o dall'art. 40, comma 1, lett. d) del C.C.R.L. e quando invece possono esser considerate **assenze per malattia**, ai sensi dell'art. 48 del C.C.R.L.

1. Le assenze in argomento possono essere ascritte all'**assenza per malattia prevista dall'art. 48 del C.C.R.L.** solo nel caso di **concomitanza tra l'espletamento delle prestazioni sanitarie e la situazione di incapacità lavorativa**.
 In questo caso, trovano applicazione **le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia**, compresa la necessità, nel caso in cui il medico o la struttura siano impossibilitati a trasmettere il certificato telematico, di **attestare espressamente l'inidoneità al lavoro**. La **certificazione attestante la presenza** presso l'ambulatorio o la struttura sanitaria si rende necessario al fine della giustificazione per l'assenza in caso di visita fiscale (per gli adempimenti da osservare nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per effettuare prestazioni sanitarie, si rimanda al punto 8 del Manuale relativo alle disposizioni sulle assenze per malattia).
 Si specifica che, secondo quanto disposto dall'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, **per imputare l'assenza a malattia**, questa **non può essere giustificata con certificazione rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il S.S.N. (medico privato)**, ancorché operante presso una struttura sanitaria convenzionata col S.S.N., nelle seguenti ipotesi:

 a) **assenza per malattia superiore a dieci giorni**, sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui dopo l'evento originario la malattia sia stata protratta con altro o altri certificati (assenza continuativa);

b) **dal terzo evento per malattia nell'anno solare**, con la precisazione che nella nozione di "evento" rientrano tutte le assenze per malattia, a prescindere dalla durata, anche se limitate ad una sola giornata.

In questi specifici casi **il certificato deve essere rilasciato dunque esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale**.

In estrema sintesi, per imputare l'assenza a malattia può essere accettato il certificato del medico privato solo per i primi due eventi dell'anno e, tra questi, solo per quelli di durata fino a dieci giorni.

In relazione a ciò, si richiama l'attenzione delle strutture sulla necessità di verificare, con particolare attenzione, la qualificazione del soggetto che ha emesso il certificato; al riguardo, si evidenzia che nel certificato telematico è indicato, in apposito campo, se il medesimo è stato rilasciato da un medico del S.S.N. oppure da un libero professionista.

Per particolari trattamenti terapeutici di lunga durata e/o legati a situazioni particolari, si rimanda al punto 7 del sopra citato Manuale.

2. Per le assenze di cui si tratta, adeguatamente documentate, su valutazione del dirigente della struttura possono essere concessi i **permessi retribuiti previsti dall'art. 42 del C.C.R.L.**[1], sia nel caso in cui la certificazione attestante la prestazione sanitaria sia stata rilasciata da un medico o da una struttura pubblici o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, sia nel caso in cui sia stata rilasciata da un medico privato.

3. Per esigenze sanitarie strettamente correlate a gravi patologie, è possibile fruire anche dei **permessi per gravi motivi personali** previsti dall'art. 40, comma 1, lett. d)[2] del C.C.R.L; per le modalità applicative si rimanda alla nota di questa direzione del 31 marzo 2017 prot. n. 9307/3.

La presente nota e il *Manuale relativo alle disposizioni sulle assenze per malattia*, aggiornato con quanto sopra riportato, saranno resi disponibili nell'area riservata al sistema Regione - sezione "Comunicazioni"; di ciò deve essere data notizia a tutto il personale.

Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Medde

Funzionari
Claudia Lezioli
clezioli@regione.sardegna.it
Maria Patrizia Ledda
pledda@regione.sardegna.it

Direttore del Servizio
gdemurtas@regione.sardegna.it

[1] Art. 42 del C.C.R.L. Ai dipendenti può essere concesso, a domanda e su valutazione del dirigente della struttura cui è assegnato, di assentarsi dal servizio, anche per parte dell'orario giornaliero, (omissis) per esigenze personali inderogabili quali per esempio le prestazioni sanitarie documentate, per 18 ore complessive

[2] Art. 40, comma 1, lett. d) del C.C.R.L. Per gravi motivi di famiglia e/o personali, adeguatamente documentati, possono essere accordati permessi per la durata massima di 15 giorni lavorativi annui anche non consecutivi nonché frazionabili in ore su richiesta del dipendente